



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'appalto ha per oggetto, la fornitura biennale video endoscopio digitale ultraflessibile monouso e la fornitura di processore e carrello in comodato d'uso per l'U.O.C. Urologia dell'Arnas .

La fornitura è articolata in un lotto, indicato nella scheda tecnica allegata al presente capitolato.

I quantitativi esposti, hanno valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l'entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno dell'U.O. dell'Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontiranno nel corso della fornitura. Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L'Amministrazione di questa Azienda potrà, pertanto, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all'andamento delle patologie relative.

ART. 1

ESECUZIONE DELLA FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO

1. La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne del materiale **entro e non oltre il termine di giorni dieci naturali e consecutivi**, dalla data di ricezione dell'ordine che verrà inoltrato a mezzo fax;
1. **2.** Le consegne dovranno essere effettuate presso la Farmacia del P.O. Civico.
1. **3.** Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall'Amministrazione.
4. La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, all'Area Provveditorato ed Economato dell'Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.
1. **5.** I materiali forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a $\frac{3}{4}$ della validità massima.
1. **6.** I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.
1. **7.** All'atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati.

ART. 2 INADEMPIENZE / PENALITA'

In caso di inadempienze nell'esecuzione della fornitura, l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità:

1. Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dal comma 1. del precedente articolo, l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell'ordine:

□□□□□□□□□□ per ordini fino a Euro 516,45 0,50% ;

□□□□□□□□□□ per ordini superiori a Euro 516,46 e fino a Euro 5.164,56 1%;

□□□□□□□□□□ per ordini superiori a Euro 5.164,57 2%;

2. Il frazionamento della consegna rispetto all'ordine ricevuto, configura "mancata consegna", e soggiace, pertanto, all'applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

3. Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come "mancata consegna", la fornitura di materiale difforme da quello offerto e/o di materiale privo dei requisiti previsti ai comma 5 e 6 dell'art.2 (validità e confezionamento). La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

4. Sia nell'ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell'ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto e/o privo dei requisiti previsti ai comma 5 e 6 dell'art. 2, il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non prenderà in consegna la stessa .

5. Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l'eventuale maggior prezzo pagato.

6. Analoga facoltà di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate, si sia verificata due volte. L'amministrazione, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

7. Le penali previste per il mancato adempimento e/o ritardo nell'adempimento non hanno la funzione di limitare il risarcimento, potendo l'azienda ospedaliera agire per la risarcibilità dell'eventuale maggiore danno arrecato.

8. **Qualora, inoltre, l'ordine rechi la dicitura "CONSEGNA NON DILAZIONABILE"**, alla ditta fornitrice non è concesso di eseguire la fornitura oltre il termine contrattuale (dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell'ordine). Pertanto, solo in tale caso specifico, in cui il termine fissato per la prestazione è essenziale nell'interesse dell'Amministrazione, la mancata consegna nei termini produrrà le quadruplici conseguenze appresso indicate:

a) l'ordine inevaso si intenderà revocato (rectius, risolto) di diritto (senza necessità che l'amministrazione dichiari che intende risolvere la prestazione), allo scadere del decimo giorno;

b) verrà applicata una penale "una tantum", il cui valore si determinerà con le modalità previste al comma 1. del presente articolo;

c) l'Amministrazione procederà all'acquisto del materiale ordinato, e non consegnato, al meglio sul mercato locale, addebitando al fornitore inadempiente la spesa sostenuta.

d) La risoluzione della singola prestazione non determinerà la risoluzione dell'eventuale residuo contratto di fornitura, fatte salve, comunque, le previsioni di cui al precedente comma 6. (ipotesi di concretatasi duplice inadempienza).

ART. 3 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso, di cui all'art.95 c.4 lett. b D.Lgs. 50/16, anche in presenza di una offerta valida.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95 comma 12, si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora ricorrano i motivi di opportunità e convenienza, senza che le ditte in gara possano pretendere compensi, indennizzi, rimborsi, spese o altro.

ART. 4 CAMPIONATURA

Per partecipare alla gara non è richiesta campionatura. La stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di richiedere n. 2 campioni del prodotto offerto, qualora ciò si rendesse necessario per l'ulteriore valutazione qualitativa da parte dell'Organo Tecnico esaminatore.

I campioni non sono fatturabili e si intendono GRATUITI - nella bolla di consegna dovrà essere specificato "campioni gratuiti per gara". Inoltre, dovrà pervenire nei termini perentori, indicati nella nota di richiesta.

Al fine di rendere più agevole la visione della campionatura, alle ditte partecipanti è fatto carico di apporre su ciascun campione presentato la ragione sociale della Ditta offerente.

Altresì, nel plico contenente la campionatura dovrà essere inserito un elenco dettagliato dei prodotti campionati.

In questo elenco devono essere specificati:

1. codice/codici del prodotto offerto
2. nome commerciale del prodotto

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta e confezionamento.

Tutta la campionatura, confezionata come sopra indicato, deve essere racchiusa in un plico, sigillato e recante all'esterno l'indicazione: **"CONTIENE CAMPIONI GARA PER LA FORNITURA BIENNALE VIDEO ENDOSCOPIO DIGITALE ULTRAFLESSIBILE MONOUSO E LA FORNITURA DI PROCESSORE E CARRELLO IN COMODATO D'USO PER L'U.O.C. UROLOGIA DELL'ARNAS"**.

Tale plico, sul quale dovrà essere riportata, nel modo più chiaro possibile la ragione sociale dell'offerente, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Azienda, entro i termini stabiliti nella nota di richiesta campionatura redatta dalla SOC Provveditorato.

La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatrici della fornitura, sarà trattenuta da questa Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare la identità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell'intera fornitura.

L'Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all'Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato. La complessiva spesa relativa ai suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria della fornitura.

ART. 5 GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA

Nel caso venisse accertato che il materiale consegnato non abbia le caratteristiche richieste, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione, immediatamente e comunque entro cinque giorni con propri mezzi ed a proprie spese.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Amministrazione provvederà al reperimento, sul mercato locale, dei prodotti contestati, addebitando alla aggiudicataria l'onere della maggiore spesa.

La merce contestata sarà restituita al fornitore anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che il fornitore pretenda compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

Le eventuali spese di restituzione della merce contestata restano a carico della ditta fornitrice.

L'azienda Ospedaliera non assume comunque alcuna responsabilità per il deperimento e la perdita delle merci respinte, ma non ritirate dal fornitore.

ARTICOLO 6 SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell'aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti nuovi, analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, questa A.O. può richiedere all'aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l'oggetto della originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori con propria relazione e, verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati, senza ulteriori aggravii di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, i laboratori di analisi potranno contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con nuovi prodotti.

L'impresa aggiudicataria deve garantire, assumendosi le correlative responsabilità, che la fornitura è del tutto conforme alle disposizioni di legge vigenti in campo nazionale e comunitario in materie di produzione, importazione, commercio, vendita e trasporto.

Le caratteristiche qualitative dei prodotti devono corrispondere ai requisiti prescritti dalle leggi e regolamenti in materia sia in campo nazionale che comunitario nonché ad ogni altra disposizione in materia o che entrerà in vigore nel periodo di validità del contratto.

L'autorizzazione alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale.

I prodotti offerti devono essere disponibili e commercializzati già al momento di presentazione dell'offerta; non saranno presi, pertanto, in considerazione offerte per prodotti disponibili successivamente a tale data. L'Arnas può tuttavia richiedere la sostituzione dei prodotti aggiudicati con altri di nuova fabbricazione, ferme restando le condizioni pattuite

ART. 7 PAGAMENTO DELLE FORNITURE

Il pagamento relativo alle forniture consegirà, entro i termini previsti dalla vigente legislazione, alla presentazione di regolare fattura secondo le modalità elettroniche e dopo verifica di conformità della fase esecutiva.

Ai fini del riscontro contabile propedeutico alla liquidazione e pagamento delle fatture, la Ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà espressamente riportare nelle stesse i codici, i quantitativi ed i prezzi unitari dei singoli prodotti di consumo utilizzati, con indicazione dei relativi documenti di accompagnamento.

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l'obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

ART. 8 SPESE

Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura o a questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.

ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà risolto ipso iure nei seguenti casi:

1. Sospensione della fornitura per colpa dell'aggiudicatario;
2. Recidiva nel fornire prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti;
3. Recidiva nei ritardi delle consegne o nell'effettuare consegne parziali nonché nell'eventuali sostituzioni;
4. Fallimento dell'aggiudicatario.
5. nel caso in cui la strumentazione venga dichiarata fuori uso.

ARTICOLO 10 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell'art. 1664 c.c. e dell'art.1456 c.c. per persistenti ritardi nelle consegne o per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti, con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria.

Inoltre si precisa che sarà possibile risolvere anticipatamente la presente fornitura: qualora sorga l'obbligo per la stazione appaltante di aderire a gara esperita da CONSIP o da Centrale Unica di Committenza oppure si addivenga nell'ambito della Regione Siciliana, ad una gara di Bacino, da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi.

ART. 11 CONTROVERSIE

1. Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell'Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.
2. Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo.
3. E' esclusa ogni competenza arbitrale.

ART. 12 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al d.lgs.50/2016 e smi, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo, le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

La ditta obbligata
